

## INAIL - DENUNCIA INFORTUNI

### Nuovo obbligo di denuncia INAIL con decorrenza 12 ottobre 2017

L'obbligo di comunicare all'INAIL gli infortuni sul lavoro che implicino anche un solo giorno di assenza dal lavoro (escludendo quello in cui si è verificato l'evento) fu rinviato al 12 ottobre 2017 dall'ultimo decreto Milleproroghe.

Tale obbligo consiste nel notificare, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni che comportino una diagnosi della durata da 1 a 3 giorni, escluso quello in cui si verifica l'evento; precedentemente per tali infortuni non era previsto l'obbligo della denuncia di infortunio standard.

La comunicazione è dovuta a soli fini statistici per incidenti lievi; resta invece l'obbligo di denuncia degli infortuni più gravi che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, escludendo anche in questo caso quello in cui avviene l'evento.

La comunicazione va fatta in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA.

Per riassumere dunque ne consegue che **dal 12 ottobre 2017** i datori di lavoro dovranno adempiere a due distinti doveri:

1. trasmettere per via telematica all'INAIL la comunicazione a fini statistici ed informativi degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno (escluso quello dell'evento)
2. trasmettere per via telematica all'INAIL la denuncia a fini assicurativi degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni

Le comunicazioni di cui sopra vanno effettuate entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

Contestualmente all'entrata in vigore del decreto ministeriale di costituzione del SINP si ricorda inoltre che è stata abrogata la tenuta obbligatoria del registro infortuni.

Ricordiamo che le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente sono le seguenti:

- Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]
- Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]